

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3167  
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, PELLEGATTA, LO PORTO, SOSPIRI, ALPINI,  
BAGHINO, FINI, MENNITTI, TRANTINO***Presentata il 30 settembre 1985***Aumento, indicizzazione e reversibilità dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 marzo 1968, n. 263, pur tardivamente, venne conferito uno speciale riconoscimento ai combattenti della guerra 1915-18, mediante la istituzione della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e la concessione agli stessi combattenti, non possessori di un reddito superiore al minimo imponibile, di un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.

Successivamente, con la legge 4 novembre 1979, n. 563, l'assegno fu elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, a lire 150.000 annue e venne abrogata la norma relativa alla esclusione connessa al livello del reddito. Ma ferma rimase la non reversibilità prescritta dalla precedente legge.

In relazione ai provvedimenti anzidetti si rilevano due aspetti che inficiano la validità ed il significato del riconoscimento e incidono sul morale dei combattenti interessati. Ci riferiamo alla irrisoria entità dell'assegno annuo ed alla irversibilità dello stesso assegno.

Di fronte al noto processo inflattivo si rende necessario adeguare nel tempo l'importo dell'assegno in parola, anche in considerazione dell'esiguo numero di beneficiari. Ed al riguardo noi proponiamo che a decorrere dal 1° gennaio 1986, tale importo sia elevato da lire 150.000 a lire 500.000 annue e successivamente — mediante la indicizzazione — venga incrementato ogni anno sulla base dell'inter-

venuto aumento del costo della vita registrato dall'Istituto centrale di statistica.

In ordine all'altro aspetto negativo che caratterizza le vigenti norme, noi proponiamo che le vedove dei vecchi combattenti della guerra 1915-1918, già riconosciuti cavalieri di Vittorio Veneto, non siano escluse dalla concessione dell'assegno annuo. E ciò in aderenza ad analoghi

provvedimenti che sono stati applicati per le vedove di combattenti di altre guerre e di mutilati e di decorati.

Questi sono gli elementi di base della nostra proposta di legge che risponde ad esigenze di equità e che in particolare tende a rendere concreto il doveroso riconoscimento nei riguardi di cavalieri di Vittorio Veneto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'assegno annuo vitalizio attribuito ai cavalieri di Vittorio Veneto con la legge 18 marzo 1968, n. 263, ed incrementato con la legge 4 novembre 1979, è elevato a lire 500.000 dal 1° gennaio 1986.

Dal 1° gennaio 1987, con decreto del Ministro del tesoro, l'assegno viene rivalutato, ogni anno, in misura pari all'intervenuto aumento del costo della vita registrato dall'Istituto centrale di statistica.

## ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio concesso agli insigniti della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è reversibile in favore delle vedove ».

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo 4514 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per la maggiore spesa mediante prelevamento dal fondo iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione medesimo per l'anno 1986.